CITTA' DI RIVOLI
-8-MAR-1946
Prefettura 2268
Cat. Classe

MINISTERO DELL'ASSISTENZA POST-BELLICA

COMMISSIONE RICONOSCIMENTO QUALIFICA PARTIGIANI

PER GLI ITALIANI CHE HANNO COMBATTUTO ALL'ESTERO

(Art. 2 D. L. L. 21 agosto 1945 n. 518)

Prot. 1/AG

Roma, 21 Gennaio 1946

VIA CARONCINI, 19

Alle Prefetture del Regno	*LORO SEDI*
Ai Comandi Militari Territoriali	*LORO SEDI*
All'Ufficio Territoriale per la Sardegna	*CAGLIARI*
All'Associazione Naz. Partigiani d'Italia	*ROMA*
Agli Uffici Reg. e Prov. del Ministero Assistenza Post-Bellica	*LORO SEDI*
Alle Commissioni Regionali Riconoscimento Partigiani	*LORO SEDI*
Agli Uffici Provinciali dei Patrioti (I.M.P.R.)	*LORO SEDI*

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri	*R O M A*
Al Ministero della Guerra - Gabinetto	*R O M A*
Al Ministero della Marina - Gabinetto	*R O M A*
Al Ministero dell'Aeronautica - Gabinetto	*R O M A*
Allo Stato Maggiore Generale	*R O M A*
Al Comando Generale dell'Arma dei CC. RR.	*R O M A*
Al Comando Generale R. Guardia di Finanza	*R O M A*

OGGETTO: **Norme per l'inoltro delle domande di riconoscimento della qualifica di partigiano per chi ha svolto attività all'Estero.**

I

E' stata costituita in Roma, ai sensi dell'art. 2 del D. L. 21 agosto 1945, n. 518, la Commissione per il riconoscimento della qualifica di partigiano nei confronti di quei cittadini italiani che abbiano fatto parte di movimenti partigiani di altri Stati.

La Commissione ha sede in Via Caroncini, 19 — presso il Ministero Assistenza Post-Bellica — ed è competente a riconoscere, a tutti gli effetti di legge, le qualifiche di cui al citato decreto (partigiano combattente, caduto per la lotta di liberazione, mutilato od invalido per la lotta di liberazione, patriota) e ad esaminare e trasmettere alla Commissione di secondo grado le proposte di ricompense al Valore *nei confronti degli Italiani che hanno operato fuori dei confini della Patria.*

II

Per coloro che hanno fatto parte di unità partigiane italiane, costituitesi nell'ambito dei movimenti di liberazione di altri Stati, e che sono in possesso del « Diploma d'onore » della Divisione Garibaldi (Montenegro) o di dichiarazione di appartenenza, rilasciata dopo il rimpatrio, dalle Divisioni Italia (Jugoslavia) e Gramsci (Albania), la Commissione procederà all'eventuale riconoscimento in base all'esame dei ruolini e delle dichiarazioni delle predette unità. Non è quindi necessaria, *in questo caso,* alcuna domanda da parte dell'interessato.

III

Tutti gli altri interessati (combattenti o famigliari di caduti) devono rivolgere la domanda di riconoscimento, personalmente o con lettera raccomandata, direttamente alla Commissione oppure a una qualsiasi Commissione regionale riconoscimento qualifica partigiani, che provvederà all'inoltro.

Il termine per la presentazione delle domande, a pena di decadenza, è il 30 aprile 1946. Per coloro che, date le attuali circostanze e per ragioni indipendenti dalla loro volontà, ancora si trovano all'estero, il termine è di mesi 6 dal giorno del rimpatrio.